

REGOLAMENTO (CEE) N. 3712/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 1988
che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite all'intervento per le clementine
in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3241/88 del Consiglio, dell'8 ottobre 1988, relativo alla fissazione, per la campagna 1988/1989, di un limite all'intervento per le clementine in Spagna ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3241/88 stabilisce, per le clementine, i criteri di fissazione del limite d'intervento in Spagna; che spetta alla Commissione fissare il limite applicando alla media della produzione destinata al consumo allo stato fresco delle ultime cinque campagne per le quali sono disponibili dati statistici la percentuale di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo;

considerando che è opportuno stabilire le conseguenze del superamento del limite per l'intervento sul livello dei prezzi istituzionali spagnoli da fissare per la campagna di commercializzazione successiva, applicando gli stessi criteri utilizzati per la Comunità a dieci;

considerando che misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1988/1989, il limite all'intervento per le clementine è fissato a 61 500 t.

Articolo 2

Se i quantitativi di clementine conferite in Spagna nel corso di una data campagna di commercializzazione superano il limite di cui all'articolo 1, si procede alla riduzione dei prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna di commercializzazione successiva, dell'1 % ogni 6 200 t di superamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1988, pag. 3.